



Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente

REGOLAMENTO

Sede Centrale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI – ORGANI DELL’A.R.T.A.

ARTICOLO 1 - NATURA GIURIDICA DELL’A.R.T.A.

1. L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (di seguito per brevità denominata A.R.T.A.), istituita con la legge regionale 29 luglio 1998 n. 64 (di seguito denominata legge istitutiva), con sede in Pescara, è ente di diritto pubblico, dotata di personalità giuridica pubblica e, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge istitutiva, di autonomia organizzativa, gestionale, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.
2. L’Arta è preposta all’esercizio delle funzioni di studio, ricerca, controllo e vigilanza ambientali nonché di prevenzione collettiva, comprese le connesse attività tecnico scientifiche ed analitiche.

ARTICOLO 2 - POTESTÀ ORGANIZZATIVA

1. In applicazione del principio di autonomia, l’A.R.T.A. si dota del presente regolamento di organizzazione il quale definisce:
 - a) L’assetto organizzativo e del personale;
 - b) Le forme di consultazione delle rappresentanze sociali ed i sistemi di relazione con le rappresentanze sindacali.
 - c) Le modalità di prestazione dei servizi ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere b) c) d) del comma 3 dell’articolo 19 della legge istitutiva;
 - d) Le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;
 - e) La contabilità, compresi i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo finanziario.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI E COMPITI

1. L’A.R.T.A. è preposta all’esercizio delle attività indicate dalla legge istitutiva e dalle altre normative vigenti in materia.

A.R.T.A.

L'A.R.T.A. opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L.R. n. 64 del 29 luglio 1998, dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito in legge, con modificazione dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61". In particolare, come previsto dall'art. 3 della legge istitutiva, opera secondo le direttive in materia ambientale della Regione Abruzzo, elaborate seguendo le indicazioni del Comitato Regionale di Indirizzo del quale fanno parte, ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, i componenti della Giunta regionale, i rappresentanti delle Province, dell'ANCI, UNCEM ed il Direttore Generale dell'Arta ed, all'occorrenza, possono essere invitati i Direttori dei dipartimenti provinciali e sub-provinciali dell'Agenzia, i rappresentanti delle AUSL e di altre strutture regionali.

2. In particolare all'A.R.T.A. competono:

- a) le attività di accertamento tecnico, analitico, di controllo e vigilanza, di elaborazione, valutazione e documentazione connesse alle funzioni di prevenzione primaria e protezione ambientale;
- b) l'erogazione di prestazioni tecnico-analitiche di supporto alle funzioni sopra indicate e di quelle proprie dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL previste dalla legge;
- c) la verifica, la consulenza, l'istruttoria e l'assistenza tecnico – scientifica;
- d) l'organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);
- e) la promozione di iniziative di ricerca di base e applicata;
- f) la cooperazione con enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione ambientale;
- g) la costituzione di sistemi di contabilità ambientale;
- h) informazione, promozione dell'educazione, formazione ed aggiornamento professionale in materia ambientale.

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL'A.R.T.A.

1. Sono organi dell'A.R.T.A.:

- a) Il Direttore Generale;
- b) Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'A.R.T.A., del conseguimento degli obiettivi programmatici, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'A.R.T.A., di cui è il legale rappresentante.
2. Il Direttore Generale provvede in particolare:
 - a) Alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento delle strutture centrali e dei Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali dell'A.R.T.A.;
 - b) all'adozione del regolamento dell'A.R.T.A. e dello Statuto;
 - c) all'attivazione delle strutture previste dal presente regolamento in relazione agli sviluppi delle attività ed al loro eventuale accorpamento;
 - d) alla nomina dei direttori delle aree funzionali, dei direttori dei Dipartimenti Provinciali e sub-provinciali e dei dirigenti responsabili delle altre strutture secondo le previsioni del presente regolamento;
 - e) alla nomina dei responsabili e dei componenti dei Gruppi di lavoro, dei dirigenti di staff e del coordinatore della conferenza dei responsabili di settore;
 - f) alla predisposizione ed alla adozione dei programmi annuale e pluriennale delle attività;
 - g) all'adozione del bilancio di previsione , con quantificazione ed assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;
 - h) all'adozione del conto consuntivo;
 - i) all'adozione, su proposta del Comitato Tecnico, del tariffario delle prestazioni effettuate dalle strutture operative dell'A.R.T.A.;
 - j) all'approvazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;
 - k) all'assegnazione a ciascun dirigente responsabile di area funzionale, ai direttori di Dipartimento ed agli altri dirigenti cui sono attribuite funzioni gestionali, di una quota parte di budget dell'A.R.T.A. commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;
 - l) alla stipula dei contratti e delle convenzioni;
 - m) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
 - n) alla verifica della rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite ed alla verifica dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa anche mediante l'istituzione dell'apposito Nucleo di Valutazione di cui ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti nel tempo;

A.R.T.A.

- o) alla adozione ed all'invio alla Giunta Regionale di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - p) alla adozione della dotazione organica ed alle sue variazioni.
3. La firma di specifica tipologia di atti può essere delegata dal Direttore Generale ai responsabili delle Aree funzionali ovvero ai direttori dei Dipartimenti provinciali e sub-provinciali, in riferimento agli ambiti di attività delle strutture cui gli stessi sono preposti.
 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Tecnico e da un Direttore Amministrativo.
 5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, svolge le sue funzioni il Direttore Tecnico o il Direttore Amministrativo su delega del Direttore Generale o, in caso di mancanza di delega, il più anziano di età tra i due.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 64/98.

ARTICOLO 6 - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore Generale, il quale ne verifica l'operato alla luce delle direttive loro impartite e può con provvedimento motivato, sancire la loro sospensione o la decadenza dall'incarico.
2. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire l'incarico, il Direttore tecnico e quello amministrativo decadono dalle loro funzioni entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha facoltà di riconfermarli.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e, comunque, non protraibile oltre il settantesimo anno di età.
4. Ai Direttori tecnico e amministrativo si applica il trattamento economico e normativo previsto rispettivamente per i Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende USL, di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Direttore Tecnico e quello Amministrativo sono in posizione di staff al Direttore Generale ed esprimono parere obbligatorio e non vincolante, secondo quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare; tali pareri devono essere espressi con la tempestività necessaria all'adozione dei provvedimenti per i quali sono richiesti.
6. Il coordinamento delle aree funzionali dell'A.R.T.A. e dei Dipartimenti al fine della verifica dei risultati e degli obiettivi assegnati, si intende assegnato al Direttore tecnico e a quello amministrativo in quanto espressamente delegato dal Direttore Generale, il quale ne rimane l'unico titolare.
7. Il Direttore Tecnico, avvalendosi delle Aree preposte, presenti nella struttura tecnica della Sede Centrale, in particolare:
 - a) Collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività e partecipa con proposte e valutazioni, per quanto di competenza, alla pianificazione strategica proposta dal Direttore Generale; a tali fini individua e coordina le

A.R.T.A.

- attività a carattere regionale che l'A.R.T.A. deve svolgere per la realizzazione dei suoi fini istituzionali;
- b) sovrintende all'attuazione tecnico-operativa del programma annuale delle attività svolte dalle Aree tecniche, dai Dipartimenti Provinciali e subprovinciali, dei servizi territoriali e degli eventuali gruppi di lavoro;
 - c) coordina le attività connesse a tutti i progetti tecnico-scientifici con valenza regionale o interprovinciale ;
 - d) sviluppa piani, programmi e iniziative volti alla promozione dell'A.R.T.A. in quanto detentore di competenze in ambito tecnico – scientifico, nell'ambito degli obiettivi prefissati dalla Direzione Generale;
 - e) coordina sul piano tecnico–scientifico i rapporti tra i Dipartimenti e la Direzione Centrale;
 - f) propone gli standard qualitativi da rispettare nell'erogazione dei servizi gestiti dall'A.R.T.A. e ne garantisce il raggiungimento;
 - g) assume la direzione tecnico-scientifica delle iniziative di ricerca e studio sull'ambiente intraprese dall'A.R.T.A. e mantiene i rapporti con il mondo scientifico ed accademico garantendo la presenza dell'A.R.T.A. in simposi ed altre manifestazioni;
 - h) persegue obiettivi di sviluppo delle competenze tecnico–scientifiche dell'A.R.T.A., partecipando alle politiche generali di gestione delle risorse umane con specifici piani di aggiornamento e di formazione professionale;
 - i) sovrintende alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi di verifica della qualità delle prestazioni effettuate;
 - j) rappresenta il Direttore Generale negli organismi di cui lo stesso è componente, su sua specifica delega;
 - k) svolge le funzioni delegate dal Direttore Generale;
 - l) in caso di assenza o impedimento del Direttore Tecnico, le relative funzioni sono svolte, in regime interinale e per non oltre mesi sei, da un dirigente di struttura complessa dallo stesso delegato.
8. Il Direttore Amministrativo, avvalendosi dell'Area Amministrativa della Sede Centrale, in particolare:
- a) propone al Direttore Generale le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, delle spese ed allo snellimento delle procedure;
 - b) vigila sulla regolarità delle attività di natura amministrativa;
 - c) sovrintende ai lavori dei Gruppi di lavoro di carattere amministrativo eventualmente istituiti presso la sede centrale;
 - d) partecipa con proposte e valutazioni alla pianificazione strategica predisposta dal Direttore Generale;
 - e) sovrintende alle attività preparatorie relative al bilancio annuale e pluriennale dell'A.R.T.A., ferma restando la competenza del Direttore Generale a deliberare;

- f) cura i rapporti con il Collegio dei Revisori;
segue le relazioni con le rappresentanze sindacali e fornisce supporto alle strategie adottate dal Direttore Generale;
- g) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate all'Arta, anche attraverso sistemi di project management;
- h) sovrintende al Controllo di Gestione;
- i) coadiuva, nei limiti delle proprie competenze, il Direttore Generale agli effetti dell'elaborazione dei piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, attraverso specifico contributo volto allo scopo di perseguire risultati di miglioramento continuo sui temi dell'efficienza e dell'efficacia;
- m) rappresenta il Direttore Generale negli organismi di cui lo stesso è componente, su sua specifica delega;
- n) svolge le funzioni delegate dal Direttore Generale;
- o) in caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le relative funzioni sono svolte, in regime interinale e per non oltre mesi sei, dal Direttore dell'Area Amministrativa ed in mancanza da un dirigente o funzionario esperto in attività amministrative dallo stesso delegato.

ARTICOLO 7 – COMITATO TECNICO

Il Direttore Generale, nell'espletamento delle sue responsabilità gestionali, istituisce e presiede un Comitato Tecnico con funzioni consultive, composto dai responsabili delle Aree funzionali di cui all'art. 16 della L. 64/98 e dai responsabili dei Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali di cui agli artt. 18 e 30 della stessa legge e della L.R. n. 6/2005. Alle riunioni partecipano di diritto il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo.

2. Il Comitato Tecnico collabora alla predisposizione degli atti di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) e all'art. 10, comma 2, lettere c), d), e), f) della L. 64/98 ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal presente regolamento dell'A.R.T.A.
3. Il Comitato Tecnico esprime parere in ordine alle decisioni di cui all'art. 20, comma 6 della L. 64/98.

ARTICOLO 8 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Regionale e scelti tra i contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 27/01/1992, n. 88.

2. Il Collegio, il cui presidente viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta, esercita, nell'ambito delle funzioni di controllo o di verifica contabile, i seguenti compiti:
 - a) vigilanza sulla osservanza delle leggi;
 - b) verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
 - c) esame del bilancio di previsione e delle relative variazioni ed assestamento;
 - d) accertamento, con cadenza trimestrale, della consistenza di cassa;
 - e) esprime il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle proposte di deliberazione del Direttore Generale relative a:
Bilancio di previsione, Variazione ed assestamento del bilancio di previsione e Conto Consuntivo.
3. Il Collegio informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Agenzia.
4. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio dei Revisori, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispose una relazione da inviare alla Giunta Regionale ed al Direttore Generale, nella quale vanno evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Regione Abruzzo..

Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale, previa istruttoria della Direzione competente in materia della Giunta Regionale, i seguenti atti.

- a) Il bilancio di previsione annuale e pluriennale
- b) Il conto consuntivo

Sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti atti:

- a) Il programma annuale delle attività
 - b) Il regolamento dell’Agenzia
 - c) Le variazioni di bilancio
 - d) Gli impegni di spesa pluriennali
 - e) La dotazione organica e le successive modificazioni che comportino aumenti di spesa.
-

ARTICOLO 10 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

1. L’A.R.T.A. favorisce in modo attivo la comunicazione al pubblico di informazioni sullo stato dell’ambiente utilizzando gli strumenti più opportuni.
2. Le modalità d’attuazione nell’A.R.T.A. delle norme di accesso agli atti amministrativi contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disciplinate da apposito regolamento.
3. In attuazione delle norme contenute nella direttiva europea 2003/4/CE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente l’Agenzia applica i principi contenuti nel Dlgs 19.08.2005 n. 195, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione di dati personali”.

TITOLO II

SERVIZI EROGATI DALL'A.R.T.A. - RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

1. Le prestazioni erogate dall'A.R.T.A. sono riconducibili alle attività istituzionali obbligatorie e ad attività istituzionali non obbligatorie.
2. Sono attività istituzionali obbligatorie quelle attribuite all'A.R.T.A. dalla legge istitutiva o da altre normative di settore. In particolare l'Agenzia, in virtù della normativa vigente in materia ambientale o in seguito alla stipula di Convenzione con enti pubblici e privati, fornisce il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale ed espleta attività tecnico-analitiche per le matrici ambientali sotto indicate, i cui dati l'Agenzia deve archiviare e gestire attraverso la predisposizione del S.I.R.A., un sistema integrato di archiviazione informatica e gestione dei dati e delle informazioni attinenti le matrici ambientali provenienti da qualunque fonte.

ACQUA

In tema di acqua, L'Arta si occupa di:

- Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei seguenti corpi idrici superficiali e sotterranei: acqua potabile o potabilizzata, acque minerali, corsi d'acqua e laghi, acque di piscina, acque di balneazione, stato di eutrofizzazione nel mare e dei dragaggi nei porti, classificazione ai fini della molluschicoltura, acque di scarico;
- Vigilanza e Controllo in attuazione di programmi annuali o su esposti e segnalazioni;
- Analisi dei fattori di pressione antropica;
- Studi di approfondimento di tematiche specifiche;
- Analisi e valutazioni, attraverso l'elaborazione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio e controllo finalizzata alla valutazione dello stato dei corpi idrici della regione, alla individuazione delle criticità, dei fenomeni in atto e dei trend evolutivi;
- Partecipazione a tavoli tecnici interagenziali e a gruppi di lavoro nazionali per la definizione di metodologie e strategie di intervento comuni a scala nazionale oltrechè per la definizione delle modalità di attuazione di norme comunitarie e nazionali;
- supporto tecnico alla Regione per la redazione dei Piani di tutela e gestione della risorsa idrica e per la stesura di norme tecniche di settore.
- Supporto tecnico-scientifico agli enti locali ed alle ASL.

ARIA

In tema di Aria, l'Arta si occupa di:

- monitoraggio della qualità dell'aria, attraverso una rete regionale di centraline di rilevamento fisse e mobili e attraverso l'uso di simulazioni di

- dispersione degli inquinanti;
- controllo delle emissioni industriali attraverso i controlli ai camini e verifica dei dati delle ditte che effettuano autocontrolli periodici o continui delle emissioni;
- formulazione di pareri tecnici alle Province per le autorizzazioni delle emissioni industriali (ex D.Lgs 152/06) e alla Regione nell'ambito dell'IPPC;
- supporto tecnico alla Regione per la gestione e l'aggiornamento del Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria;
- supporto ai servizi regionali in materia di emissioni in atmosfera.

AGENTI FISICI

In tema di controlli del settore fisico, l'Arta effettua:

- misure e controlli sulla radioattività ambientale e sui campi elettromagnetici nei quali lo spettro elettromagnetico viene suddiviso in due regioni: radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti (NIR).
- misure e controllo del rumore, attraverso:
 - Emissione di pareri tecnici a supporto delle amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
 - Emissione di pareri tecnici sui piani di risanamento comunale;
 - Controlli nei pressi di sorgenti già esistenti anche in seguito ad esposto/segnalazione dei cittadini sia direttamente che attraverso le amministrazioni pubbliche;
 - Controlli di lungo periodo (monitoraggi);
 - Attività di studio anche a supporto delle attività di pianificazione degli enti locali;
 - Realizzazione, gestione e aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti di rumore.
 - Supporto tecnico-scientifico agli enti locali ed alle ASL.

RIFIUTI

L'Arta, in quanto **sede regionale del Catasto dei Rifiuti**, è deputata all'acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti e partecipa alle attività dell'Osservatorio Rifiuti della Regione Abruzzo.

In questo settore l'Agenzia si occupa di:

- verifica, validazione ed elaborazione annuali dei dati contenuti nelle Dichiarazioni MUD volta a fornire un quadro conoscitivo della produzione e della gestione dei **rifiuti speciali**, nonché della loro "movimentazione" da e verso il territorio regionale;
- partecipazione a tavoli tecnici interagenziali per la definizione di metodologie e strategie di intervento comuni a scala nazionale;
- supporto tecnico alla Regione per la redazione dei Piani per la gestione dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali.

- Supporto tecnico-scientifico agli enti locali ed alle ASL.

RISCHIO TECNOLOGICO

Con il termine "rischio tecnologico" si intendono tutte quelle attività di carattere antropico che possono avere conseguenze nei confronti dell'ambiente e della popolazione. L'Agenzia dell'ambiente è istituzionalmente delegata alla prevenzione, al controllo ed al supporto tecnico alla Regione, agli enti locali ed alle ASL di tali attività che afferiscono alla Direzione Generale e si esplicano essenzialmente attraverso:

- VIA: Valutazione di Impatto Ambientale (Supporto alla Regione)
- VAS: Valutazione ambientale strategica (Supporto alla Regione)
- Rischio di incidenti rilevanti
- IPPC: prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento
- Amianto
- EMAS

SUOLO

L'Arta effettua attività di studio e ricerca e controlli degli aspetti fitosanitari del verde pubblico e delle Aree Naturali protette e controlli tecnico-analitici sul suolo al fine di:

- individuare la eventuale presenza di contaminazione puntuale e diffusa e perdita di biodiversità.
- Acquisizione della conoscenza ambientale, attraverso lo sviluppo delle proprie attività di reporting, studio, gestione delle criticità, controllo, prevenzione e valutazione, per conoscere tutti gli aspetti inerenti pressioni, stato e impatto sulla matrice, anche legati a minacce non di diretta competenza ma che possono avere ricadute significative sulla qualità delle acque.
- In materia di siti contaminati, l'Arta partecipa al processo di approvazione dei progetti di bonifica, mediante la valutazione della conformità dei progetti e dell'efficacia degli interventi nonché il controllo dello stato di contaminazione prima e dopo gli interventi.
- Supporto tecnico-scientifico agli enti locali ed alle ASL.

ALIMENTI

L'Arta effettua analisi chimiche e batteriologiche dei prodotti agricoli ed alimentari.

Le analisi chimiche sono finalizzate:

A.R.T.A.

- alla ricerca di sostanze sofisticanti o di quelle che possano aver provocato alterazione del prodotto alimentare;
- alla rispondenza della composizione di prodotti destinati a specifica alimentazione.

Le analisi batteriologiche sono finalizzate:

- all'accertamento dello stato di conservabilità degli alimenti;
 - all'accertamento di eventuali contaminazioni batteriche e funginee che gli stessi possano aver subito.
- L'Arta dà supporto tecnico-scientifico agli enti locali ed alle ASL.

STUPEFACENTI

L'Arta esegue, su richiesta della magistratura e degli organi di polizia, la ricerca quali-quantitativa dei principi attivi presenti nelle droghe da strada (eroina - cocaina - cannabis – barbiturici – amfetamine, ecc.) nonché la ricerca quali-quantitativa delle sostanze farmacologicamente attive, ad azione psicotropa, presenti nelle preparazioni farmaceutiche.

EDUCAZIONE AMBIENTALE - FORMAZIONE

L'Arta, nell'ambito delle attività istituzionali assegnate, procede alla:

- Predisposizione di strumenti, metodi ed assistenza tecnica per la promozione dell'educazione ambientale presso scuole, associazioni ed istituzioni in generale ai fini di favorire la partecipazione sociale nei processi di controllo e di protezione dell'ambiente.
- Formazione ed aggiornamento del personale, alla progettazione e realizzazione delle iniziative di aggiornamento, alla elaborazione e diffusione di materiale didattico ed alla predisposizione di offerte formative ad altri enti, istituzioni ed organismi.

EMERGENZE

L'Arta collabora con gli altri organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenze ambientali, anche curando il collegamento telematico con banche dati specializzate.

3. Le modalità e le entità delle suddette attività sono definite dalla programmazione annuale e pluriennale predisposta dal Direttore Generale, in attuazione degli obiettivi generali fissati dal Comitato Regionale di indirizzo (art. 22 L.R. 64/98) e dagli accordi di programma (art. 20 L.R. 64/98), nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'art. 29 della legge istitutiva.

4. Le attività istituzionali obbligatorie sono erogate:
- a favore della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Aziende USL, avuto riguardo al riparto di competenze, alle modalità di coordinamento, nonché al sistema di rapporti di cui agli articoli 7 e 20 della legge istitutiva;
 - a favore di tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, per i quali l'attività dell'A.R.T.A. è prevista da normativa specifica, ai fini del raggiungimento dell'interesse dai medesimi soggetti perseguito.
5. Sono attività istituzionali non obbligatorie quelle che, sebbene attribuite all'A.R.T.A. dalla legge istitutiva o da altre normative di settore, l'Agenzia può, pur non essendovi obbligata, fornire a soggetti pubblici. Dette attività sono tutte quelle:
- a) non incluse nella programmazione aziendale, di cui all'art. 5 legge regionale 64/98;
 - b) fornite su specifica richiesta, ovvero sulla base di un accordo di programma, ovvero, ancora, di convenzione, ai sensi degli artt.5, 20 e 21 della legge istitutiva.
6. L'Arta assicura, prioritariamente, le attività istituzionali obbligatorie ed in subordine le attività istituzionali non obbligatorie, tuttavia le attività richieste da enti pubblici o da privati, onerose o gratuite, vengono organizzate dal Direttore del Dipartimento, sentiti i Responsabili di Settore, secondo le esigenze specifiche e le priorità che emergono al momento.
Sono incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali (e quindi vietate) le prestazioni rese a privati, che presuppongono sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte dell'ARTA.
7. Le attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie sono fornite dall'A.R.T.A. rispettivamente a titolo gratuito ed a titolo oneroso.
8. Sono gratuite le attività istituzionali obbligatorie definite nella programmazione aziendale, di cui al comma 2 del presente articolo, fatto salvo quanto indicato al comma 1 – punto a) del seguente articolo.
9. Sono onerose tutte le prestazioni che l'Arta rende a soggetti pubblici e privati a fronte del pagamento di un corrispettivo.
-

ARTICOLO 12 – PRESTAZIONI A PAGAMENTO

- 1) Rientrano tra le attività onerose, in genere, tutte le attività non incluse nella previsione di cui al precedente articolo - comma 2), fatto salvo quanto indicato nel successivo punto a), ed in particolare:
 - a) le prestazioni, anche istituzionali ed obbligatorie, rese a tutti gli Enti pubblici ove eccedenti quanto previsto dalla programmazione del Comitato Regionale di indirizzo e/o dal programma delle attività dell'Arta;
 - b) le prestazioni rese ad Enti pubblici, per atti non riconducibili ad obblighi dell'Agenzia, ma ad essa richieste o delegate dagli Enti medesimi ed oggetto di apposite convenzioni;
 - c) tutte le prestazioni strumentali e/o analitiche richieste da privati, anche in relazione ad esposti o denunce, delle quali l'Arta, in sede di accertamento e controllo, non abbia riscontrato la necessità di esecuzione nel pubblico interesse;
 - d) Le prestazioni rese dall'Arta nei casi di emergenza ambientale nei quali si accerti la responsabilità del soggetto responsabile del danno ambientale.
2. Le prestazioni erogate dall'A.R.T.A, se onerose, vengono retribuite in base a quanto stabilito negli accordi di programma e/o nelle convenzioni, ovvero in base al Tariffario approvato dalla Giunta Regionale, ovvero, ancora, da altra normativa di settore.
3. Sono inoltre onerose tutte le attività espressamente previste come tali da disposizioni comunitarie e da leggi nazionali.

ARTICOLO 13 - PIANO PLURIENNALE E PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

1. L'A.R.T.A. svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e pluriennali.
2. I programmi annuali e triennali delle attività vengono adottati dal Direttore Generale che provvede, poi, a trasmetterli alla Giunta Regionale per l'approvazione.
3. Nella elaborazione dei suddetti programmi, si tiene conto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge istitutiva dell'Agenzia.
4. I suddetti programmi vengono trasmessi al Comitato regionale di indirizzo ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. 64/98.

ARTICOLO 14 – RAPPORTO CON GLI ENTI ISTITUZIONALI – ACCORDI DI PROGRAMMA - CONVENZIONI

1. Le prestazioni erogate dall'Arta a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità Montane ed Aziende AUSL devono essere garantite secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma, come previsto nell'art. 20 della L.R. 64/98.
L'accordo di programma, di norma triennale, è promosso dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 20 - co. 3 - della legge istitutiva.
2. Le convenzioni possono essere stipulate:
 - a) dalla Giunta regionale con le Province, utilizzando, per le attività ivi previste, il supporto dell'Arta, come previsto nell'art. 20 co. 4 della L.R. 64/98;
 - b) direttamente dall'Arta per la prestazione di attività e servizi aggiuntivi come previsto nell'art. 20 co. 7 della L.R. 64/98.
3. Le convenzioni vengono approvate e sottoscritte dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 20 co. 8 della L.R. 64/98, previa verifica :
 - della fattibilità tecnica delle attività in esse previste, espressa dal Direttore Tecnico o suo delegato, previo parere dei Direttore/i di Area e dei Dipartimenti interessati.
 - della fattibilità economico/finanziaria espressa dal Direttore Amministrativo o suo delegato, previo parere del Direttore dell'Area Amministrativa.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 15 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'A.R.T.A.

1. L'A.R.T.A. è organizzata, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18 e 30 della legge istitutiva, a livello centrale e periferico.
2. La Direzione Centrale, con valenza regionale, è costituita:
 - a) dalle sottospecificate Aree Funzionali:
 - Area Promozione, Progettazione e Produzione Attività e Servizi;
 - Area Innovazione Tecnologica, Sviluppo, Ricerca e Studi Ambientali;
 - Area Formazione, Informazione e Servizio Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.);
 - Area Amministrativa

Le suddette Aree e le Sezioni che ad esse fanno capo, ai fini di una migliore razionalizzazione delle attività e dei servizi prestati dall'Arta, possono essere dislocate sul territorio regionale con appositi provvedimenti del Direttore Generale.

b) dalle sottospecificate strutture specializzate:

- S.I.R.A. (ex Gey Spiga);
 - Motonave Laboratorio Ermione;
- e) dalla Unità organizzativa relativa al Servizio e Protezione;
 - f) dalla Unità organizzativa di Segreteria della Direzione;
 - g) dal Servizio medico Competente svolto da un dirigente di ruolo medico in servizio presso la Sede Centrale, Dipartimento Provinciale o esterno all'A.R.T.A..

3. A livello periferico l'A.R.T.A. è organizzata in:

a) Dipartimenti Provinciali e Sub-Provinciali, con valenza territoriale, articolati a loro volta in settori operativi.

I Dipartimenti Provinciali presenti in ciascuna provincia assumono la denominazione della provincia stessa; ad essi si aggiungono i Dipartimenti Sub-Provinciali di San Salvo e della Val Vibrata e quest'ultimo potrà essere attivato dopo l'assegnazione delle risorse necessarie da parte della Regione Abruzzo.

Ogni Dipartimento svolge, anche in modo sinergico e coordinato con gli altri Dipartimenti, in base alle disposizioni emanate dalla Direzione Centrale, il controllo, la tutela, le analisi, le attività di laboratorio e di controllo tecnico-scientifico, articolate nelle diverse specializzazioni riferite alle materie oggetto della legge regionale 64/98, e le attività di controllo, ispezione e vigilanza.

L'ambito territoriale di competenza del dipartimento sub provinciale è definito con provvedimento del Direttore Generale.

b) Servizi territoriali che il Direttore Generale può istituire, sentito il Direttore di Dipartimento, per compiti specifici inerenti le misurazioni, i rilievi, i controlli le ispezioni ed i prelievi di campione, come previsto dall'articolo 15 della legge 64/1998.

c) Centri di Riferimento Regionali (CRR) – Presso ciascun Dipartimento Provinciale e sub-Provinciale è prevista la costituzione di Centri di Riferimento Regionali a valenza regionale per tematiche specifiche come previsto dall'articolo 18 comma 4 della L.R. 64/1998.

.....

ARTICOLO 16 - ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Le Aree della Direzione Centrale ed i Settori dei Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali possono essere articolati in Sezioni.

2. Le Sezioni, al loro interno, sono articolate in Unità Organizzative.

.....

ARTICOLO 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER COMPLESSITÀ ED AUTONOMIA GESTIONALE

1. Sono strutture complesse che svolgono attività professionale e godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse attribuite dal Direttore Generale:

- a) le quattro Aree della Direzione Centrale;
 - b) i Settori in cui sono articolati i Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali;
2. I Dipartimenti costituiscono macrostrutture complesse per il coordinamento, l'attuazione e la realizzazione dei processi organizzativi integrati.
 3. Le Sezioni in cui sono articolati sia i Settori dei Dipartimenti che le quattro Aree della Direzione Centrale, sono strutture semplici con responsabilità graduata e differenziata di risorse umane, finanziarie e tecniche, così come previsto dall'articolo 27 comma 7 del CCNL; l'esercizio unitario di funzioni strumentali e di supporto è assicurato dall'Area Amministrativa.
 4. Costituiscono, altresì, strutture semplici, i servizi territoriali e i Centri di Riferimento regionali.
 5. Il Servizio del medico competente è una struttura semplice a valenza aziendale.
 6. Le Unità Organizzative sono strutture di base delle Aree e dei Dipartimenti, le quali, di norma, richiedono responsabilità diretta di prodotto e di risultato.
 7. A ciascuna delle macrostrutture, delle strutture complesse e delle strutture semplici è preposto un dirigente che, per la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, gode di autonomia decisionale differenziata e graduata in relazione alla complessità della struttura, al livello di responsabilità ed alle funzioni e poteri affidati; i dirigenti di prima nomina sono assegnati alle diverse strutture dell'Agenzia con incarichi professionali, di studio e ricerca.
 8. Nel Titolo IV del presente Regolamento, sono stabilite, in applicazione della disciplina legislativa e delle previsioni della contrattazione collettiva, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e la graduazione delle connesse responsabilità.
 9. La responsabilità delle unità organizzative è attribuita al personale inquadrato nella categoria apicale del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto di riferimento dell'Agenzia, con le modalità ed i criteri previsti dal vigente "Regolamento per l'istituzione, il conferimento e la graduazione delle posizioni organizzative".
-

3. Dipartimenti provinciali e sub-provinciali:

- tabelle
- G) Dipartimento di Pescara
 - H) Dipartimento di Chieti
 - I) Dipartimento di L'Aquila
 - L) Dipartimento di Teramo
 - M) Dipartimento sub- provinciale di S. Salvo

Il Dipartimento sub-provinciale di Val Vibrata, istituito con L.R. n. 6 del 08.02.2005, sarà attivato previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

4. Nelle tabelle allegate al presente regolamento, in aderenza alle disposizioni dettate nel presente titolo, sono definite:

- a) l' articolazione organizzativa per ciascuna struttura complessa e semplice;
- b) l' ubicazione e la gestione delle Strutture specializzate;
- c) i Centri di Riferimento Regionali di cui all' articolo 18 comma 4 della legge 64/98

5. L'assetto delle strutture organizzative dell'ARTTA e delle ulteriori articolazioni individuate nelle allegate tabelle si ispira ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività;
- b) separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione;
- c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e razionalizzazione del costo del lavoro;
- d) imparzialità, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- e) responsabilizzazione dei dirigenti nella gestione, entro il limite delle risorse umane e strumentali assegnate;
- f) orientamento delle attività all'utente ed ai risultati;
- g) ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate e integrazione delle competenze;
- h) qualità dei processi e fluidità degli scambi interstrutturali.

6. In materia di assetto organizzativo l'A.R.T.A. si conforma alle disposizioni di cui al al Dlgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.Lgs 165/2001 ed alla normativa dettata dalla contrattazione collettiva per ciò che concerne la partecipazione sindacale.

7. Il Direttore Generale, al mutare delle esigenze funzionali o in relazione a nuovi compiti affidati all'Agenzia, con proprio provvedimento, anche su proposta del Direttore di Dipartimento o di Area, può apportare, alle articolazioni risultanti nelle allegate tabelle, strutture dirigenziali e

unità organizzative, le variazioni che, nel rispetto dell'assetto organizzativo previsto dalla legge istitutiva, risultino necessarie al mantenimento e miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità e che non comportino aumento di spesa. Il tutto a garanzia del costante rispetto dei criteri informativi previsti nel comma 2 dell'articolo 20 del presente Regolamento.

.....

ARTICOLO 20 - DOTAZIONE ORGANICA E ADEGUAMENTI

1. La dotazione organica dell'A.R.T.A. è quella indicata nella allegata "Tabella – Dotazione organica vigente rideterminata in applicazione della L.R. n. 7/2007 -
 2. Il Direttore Generale, qualora esigenze organizzative lo rendessero necessario e, comunque a scadenza triennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, procede alla revisione della dotazione organica anche attraverso la trasformazione dei posti vacanti, non superando comunque il limite massimo della dotazione complessiva o anche in eccedenza a tale limite qualora la modifica non comporti aumento di spesa.
 3. Delle variazioni organiche di cui ai precedenti commi è data comunicazione alla Regione e le variazioni che comportano aumenti di spesa sono soggette alla approvazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.
-

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA DELL’A.R.T.A.

ARTICOLO 21 - ACCESSO ALLA DIRIGENZA.

1. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene, previa determinazione del fabbisogno programmatico del personale, tramite concorso pubblico, nel rispetto delle procedure previste dai vigenti Contratti Nazionali di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

ARTICOLO 22 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

1. L’incarico di Direttore di Dipartimento è conferito dal Direttore Generale, con atto motivato, ad uno dei dirigenti di struttura complessa del Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e, soggettivamente, delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in considerazione dei risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi hanno la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo.
3. Gli incarichi sono definiti con contratto individuale.

ARTICOLO 23 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA E DI SETTORE.

1. L’incarico di Direttore di Area è conferito dal Direttore Generale, con atto motivato, ai dirigenti dell’Agenzia o di altri Enti pubblici nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e, soggettivamente, delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in considerazione dei risultati conseguiti in precedenza.
2. L’incarico di Direttore di Settore che, con il presente Regolamento, è riservato a dirigenti del ruolo medico o sanitario, è conferito con le procedure previste dal D.P.R. 484/97, tenuto conto dei vigenti contratti nazionali di lavoro.

3. Gli incarichi hanno la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo.
 4. Gli incarichi sono definiti con contratto individuale.
-

ARTICOLO 24 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI SEZIONE.

1. L'incarico di responsabile di Sezione nella Sede Centrale e nei Dipartimenti , che si prevede di affidare ai dirigenti del ruolo medico e sanitario, è conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Area o dei Dipartimenti, con atto motivato, ai dirigenti dell'Agenzia con esperienza professionale non inferiore a cinque anni, che non abbiano riportato valutazioni negative nell'ultimo triennio, tenuto conto, oggettivamente, dei programmi e progetti da realizzare e, soggettivamente, delle attitudini, della formazione culturale e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
 2. L'incarico di responsabile di Sezione nella Sede Centrale e nei Dipartimenti, che si prevede di affidare ai dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale, è conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Area o dei Dipartimenti, con atto motivato, ai dirigenti dell'Agenzia decorso il periodo di prova, come previsto dall'articolo 28 comma 5 del CCNL 8.6.2000, tenuto conto oggettivamente, dei programmi e progetti da realizzare e, soggettivamente, delle attitudini, della formazione culturale e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
 3. Gli incarichi hanno la durata minima di tre anni e massima di cinque anni con facoltà di rinnovo.
 4. Gli incarichi sono definiti con contratto individuale.
-

ARTICOLO 25 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI NEOASSUNTI

1. Ai dirigenti di ruolo sanitario all'atto della prima assunzione e fino al compimento di una esperienza professionale di cinque anni, sono conferibili incarichi di natura professionale, studio e ricerca con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi stabiliti

dal responsabile della struttura a cui sono assegnati e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

.....

ARTICOLO 26 - INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO

1. Il Direttore Generale può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies del Dlgs 502/92, secondo i criteri e le procedure definiti con le organizzazioni sindacali, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
-

ARTICOLO 27 - ARTICOLAZIONE DELLA DIRIGENZA

1. La dirigenza dell'ARTA si sviluppa nei seguenti livelli di responsabilità:

Sede Centrale

Direttore di Area

Dirigente di Sezione

Dirigente con incarico di natura professionale di alta specializzazione,
di studio, ricerca, ispettivi, verifica e controllo

Dirigente con incarico di natura professionale,
di studio, ricerca, ispettivi, verifica e controllo

Dipartimenti

Direttore di Dipartimento

Direttore di Settore

Dirigente di Sezione

Dirigente con incarico di natura professionale di alta specializzazione, di studio, ricerca, ispettivi, verifica e controllo

Dirigente con incarico di natura professionale, di studio, ricerca, ispettivi, verifica e controllo

2. Il Dipartimento è una macrostruttura complessa.
3. Le Aree ed i Settori sono strutture complesse, le sezioni sono strutture semplici.
4. Limitatamente alla durata dell'incarico i Direttori di Dipartimento sono funzionalmente sovraordinati ai restanti dirigenti del Dipartimento; i Direttori di Area e di Settore sono sovraordinati ai dirigenti di sezione e ai dirigenti con incarico professionale. La definizione della tipologia degli incarichi di struttura semplice e di natura professionale di alta specializzazione, come previsto dal CCNL all'articolo 27, sono una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione di detti incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.

ARTICOLO 28 - COMPITI E POTERI DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI

1. I Direttori di Dipartimento esercitano i seguenti compiti:
 - a) provvedono alla direzione della struttura complessa a cui sono preposti ed al coordinamento delle strutture complesse del Dipartimento e dei Centri di Riferimento Regionali, adottando gli atti relativi alla organizzazione interna;
 - b) curano l'attuazione dei programmi attuativi degli obiettivi stabiliti dalla Direzione strategica, e sono responsabili delle risorse finanziarie e umane assegnate dalla Direzione Generale;
 - c) garantiscono l'esercizio coordinato delle attività che comportano interazione tra la struttura cui sono preposti e altre Pubbliche Amministrazioni;
 - d) provvedono alla mobilità del personale interno alla struttura e propongono al Direttore Generale gli incarichi di responsabilità delle Unità organizzative, d'intesa con i Direttori di Settore ed i Responsabili di Sezione;

- e) assegnano le risorse finanziarie e strumentali ai Direttori di Settore e i Responsabili di sezione;
- f) svolgono tutte le altre funzioni ed attività volte al coordinamento e al raccordo della struttura a cui sono preposti con la Direzione strategica al fine di garantire l'unitarietà dell'indirizzo programmatico;
- g) assumono la responsabilità del procedimento quando:
 - il procedimento è di competenza di più settori del Dipartimento medesimo
 - il procedimento è di competenza di più sezioni di settori diversiin ambedue i casi il direttore del dipartimento adotta il provvedimento finale

2. I Direttori di Area:

- a) provvedono alla direzione della struttura affidata ed alla realizzazione delle attività e programmi assegnati dal Direttore Amministrativo per l'Area amministrativa e dal Direttore Tecnico per le restanti Aree, secondo gli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, e sono responsabili delle risorse assegnate dal direttore Generale;
- b) assegnano le risorse umane, finanziarie e strumentali ai dirigenti di Sezione e verificano il conseguimento degli obiettivi assegnati agli stessi;
- c) coordinano e controllano l'attività dei Responsabili dei procedimenti e provvedono con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- d) propongono al Direttore Generale gli incarichi di responsabilità delle Unità organizzative, d'intesa con i Responsabili di Sezione;
- e) provvedono, su proposta dei Dirigenti di sezione, alla valutazione del personale non dirigente;
- f) esercitano tutte le attività che possono essere loro conferite dal Direttore Tecnico o Amministrativo in relazione alle specifiche competenze;
- g) assumono la responsabilità del procedimento quando:
 - in assenza del dirigente di sezione
 - il procedimento è di competenza di più sezioni dell'Area medesima

in ambedue i casi il direttore di Area adotta il provvedimento finale

3. I Direttori di Settore:

- a) provvedono alla direzione tecnico-scientifica della struttura affidata ed alla realizzazione delle attività e programmi assegnati dal Direttore di Dipartimento, secondo gli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, e sono responsabili delle risorse assegnate dai direttori di Dipartimento stessi;
- b) assegnano le risorse umane, finanziarie e strumentali ai dirigenti di Sezione e verificano il conseguimento degli obiettivi assegnati agli stessi;
- c) coordinano e controllano l'attività dei Responsabili dei procedimenti e provvedono con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- d) esprimono parere al Direttore di Dipartimento sul conferimento delle Unità organizzative;
- e) provvedono, su proposta dei Dirigenti di sezione, alla valutazione del personale non dirigente;
- f) esercitano tutte le attività che possono essere a loro conferite dal Direttore di Dipartimento;
- g) assumono la responsabilità del procedimento quando:
 - in assenza del dirigente di sezione
 - il procedimento è di competenza di più sezioni dell'Settore medesimo

in ambedue i casi il direttore di Settore adotta il provvedimento finale

4. Ai responsabili di sezione compete:

- a) la direzione delle strutture organizzative a cui sono preposti;
- b) l'attuazione di programmi, progetti ed interventi per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- c) la gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche assegnate;
- d) la responsabilità del procedimento e l'adozione del provvedimento finale non delegata ai titolari di Unità Organizzativa;

e) l'esercizio delle funzioni loro delegate dai Direttori di struttura complessa.

5. Ai Dirigenti con incarico di natura professionale compete :

a) l'attuazione di progetti ed attività per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

b) la responsabilità del procedimento, ove possibile;

c) l'esercizio delle eventuali funzioni loro delegate dai Direttori di struttura semplice

.....

ARTICOLO 29 - GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI.

1. Le posizioni dirigenziali, ai fini del trattamento economico, sono graduate dal Direttore Generale, nel rispetto dei principi e criteri determinati dai contratti di lavoro, in relazione alla complessità delle strutture, ai livelli di responsabilità ed ai compiti e poteri attribuiti, ai livelli ed agli obiettivi assegnati.
 2. Nell'ambito di ciascun livello di responsabilità possono riconoscersi differenti graduazioni in relazione alla complessità dei procedimenti, all'estensione territoriale di competenza, all'articolazione organizzativa, alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
-

ARTICOLO 30 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DELLE ATTIVITA' DEI DIRIGENTI

Gli organismi preposti alla verifica e valutazione delle attività e dei risultati dei dirigenti sono il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione, nominati con atto del Direttore Generale.

1. **IL COLLEGIO TECNICO** procede alla verifica e valutazione :

a) Di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali ed ai risultati raggiunti.

b) Di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio.

c) Dei dirigenti medici, biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività.

Il Collegio tecnico è composto da due componenti individuati con apposito provvedimento del Direttore Generale tra i direttori dell'Arta appartenenti alla stessa area, profilo e, ove prevista, disciplina, del dirigente oggetto di valutazione, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL Vigenti.

Nel caso non sia presente un dirigente come sopra definito ci si avvarrà di un dirigente di altra ARPA.

2. **IL NUCLEO DI VALUTAZIONE** procede alla verifica e valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti di struttura complessa, di struttura semplice e di tutti i dirigenti dell'Agenzia.

E' composto di n. 3 persone, esterne all'Agenzia, di cui due con esperienza di valutazione del personale nella pubblica amministrazione, con titolo di studio ad indirizzo amministrativo, ed una con esperienza di valutazione del personale nel settore sanitario con titolo di studio ad indirizzo tecnico-sanitario.

a) Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione ai fini dell'attribuzione degli incarichi, dello sviluppo professionale e della retribuzione di risultato.

b) Il Nucleo di valutazione verifica le prestazioni, anche avvalendosi delle risultanze dell'attività di controllo di gestione, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Può svolgere accertamenti presso le strutture dell'Agenzia, ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere informazioni e può, inoltre, supportare l'attività dei dirigenti nella valutazione dei Responsabili delle Unità organizzative.

3. L'ARTA, entro 30 giorni dalla nomina del nucleo di valutazione, adotta i criteri generali a fondamento del sistema di valutazione dei dirigenti, da concertare con le organizzazioni sindacali, nell'ambito dei principi e secondo le modalità indicati nella CCNL della dirigenza.

4. Il procedimento di valutazione implica la diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del Nucleo di valutazione e, ove previsto, la partecipazione del valutato e tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività è svolta, nonché della disponibilità delle risorse.

5. Il Nucleo di valutazione, sulla base delle risultanze di verifica, propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e fornisce elementi per l'adozione delle misure previste dal CCNL nei confronti dei Dirigenti responsabili.

6. Il Nucleo di valutazione riferisce esclusivamente al Direttore Generale.

7. Le procedure di valutazione dei dirigenti, espletate dal Collegio Tecnico e dal Nucleo di valutazione, devono essere improntate ai seguenti principi:

- a) trasparenza dei criteri e dei risultati;
- b) informazione adeguata e partecipazione del valutato anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio;
- c) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organismo che procede alla verifica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

ARTICOLO 31 - FONTI DEL TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Le fonti del rapporto di lavoro del personale dell'A.R.T.A., sono individuate nella contrattazione collettiva, nelle disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato, nel contratto individuale e nel codice civile.
2. La disciplina del trattamento economico è definita dai contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e decentrato applicabili al personale ed ai dirigenti dell'Agenzia ambientale.
3. La contrattazione collettiva nazionale stabilisce le regole per la determinazione delle risorse finanziarie che possono essere utilizzate mediante la contrattazione collettiva integrativa; quest'ultima stabilisce criteri e modalità per la destinazione delle risorse disponibili al finanziamento dei diversi istituti affidati alla sede negoziale locale.

ARTICOLO 32 - CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e responsabilità dell'Agenzia e dei sindacati, l'A.R.T.A. riconosce il sistema di relazioni sindacali, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro, sviluppo professionale e l'esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi alla collettività.
2. Al fine di disciplinare le modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dai CC.NN.LL. è stato stipulato con le OO.SS, aventi titolo

alla contrattazione collettiva decentrata, apposito protocollo sulle relazioni sindacali, nei limiti e nelle materie previste dai medesimi CC.NN.LL

ARTICOLO 33 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1. L'assunzione di personale nell'Agenzia avviene con contratto individuale di lavoro mediante:
 - a) procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta;
 - b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per categorie e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
 - c) assunzione obbligatoria dei soggetti ex legge 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) passaggio diretto di personale di altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia;
 - e) collocamento obbligatorio dei soggetti indicati nell'art. 1 della Legge n. 407 del 23.11.1998.
2. Le procedure selettive, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego nelle Amministrazioni Pubbliche, sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi secondo i seguenti principi:
 - a) adeguata pubblicità della selezione;
 - b) modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento con ricorso, ove opportuno, all'ausilio di mezzi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - d) rispetto della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari interni all’Agenzia, o tecnici esperti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ovvero estranei alle amministrazioni medesime, che non siano componenti di organi della direzione politica di amministrazioni, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
-

ARTICOLO 34 - COMANDO E DISTACCO DEL PERSONALE

1. Nel quadro dei rapporti con altri Enti pubblici può essere previsto, nel rispetto delle norme contrattuali di riferimento per l’Agenzia, il comando ed il distacco temporaneo di personale dell’A.R.T.A. presso altre Pubbliche Amministrazioni e di personale di dette Amministrazioni presso l’A.R.T.A.
2. L’onere economico è posto a carico dell’Ente nel cui interesse il comando o il distacco sono stati disposti.

ARTICOLO 35 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per la soluzione di problematiche di particolare complessità, che necessitano di specifiche competenze, l’Agenzia può fare ricorso ad esperti esterni all’A.R.T.A., scelti sulla base di specifica e comprovata esperienza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle altre disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva vigente in materia.
2. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla Agenzia, sono conferibili esclusivamente alle condizioni ed entro i limiti prescritti dalla legge, quando risulti impossibile provvedere con proprio personale e comunque per esigenze eccezionali ed imprevedute di natura transitoria.
3. Tutti gli incarichi individuali conferibili ai sensi dei precedenti commi rappresentano forme di lavoro autonomo e, come tali, non possono avere ad oggetto l’esercizio di attività di gestione e di rappresentanza dell’A.R.T.A.
4. Il conferimento degli incarichi deve essere conforme ai principi di trasparenza e di economicità della gestione e viene effettuato alle seguenti concorrenti condizioni:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) impossibilità di procurarsi all'interno dell'amministrazione le figure idonee allo svolgimento dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) temporaneità dell'incarico;
- d) proporzione tra il compenso erogato e la utilità conseguita dall'Agenzia;
- e) indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico.

5. L'A.R.T.A. provvede al conferimento di collaborazioni esterne nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

.....

ARTICOLO 36 - INCARICHI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA

I dipendenti dell'A.R.T.A. possono svolgere attività libero-professionale presso altre Pubbliche Amministrazioni o presso strutture private, nel rispetto del Dlgs 165/2001 e s.m.i e previa autorizzazione del Direttore Generale, sempre che la suddetta attività non venga ad incidere sull'esigenza di imparzialità dell'Agenzia. In ogni caso, ai dipendenti che svolgono attività ispettiva e di controllo è preclusa l'attività di consulenza a favore di soggetti privati.

L'attività libero-professionale singola prestata presso altre Pubbliche Amministrazioni deve in ogni caso essere preventivamente autorizzata dall'Arta ed essere svolta al di fuori del normale orario di servizio.

Il personale della dirigenza può effettuare attività libero-professionale "intra moenia" individuale o in équipe, organizzata secondo apposito Regolamento nel rispetto delle modalità previste dai contratti di lavoro.

L'attività libero-professionale "intra moenia" viene effettuata nei locali e con le strutture tecniche e logistiche e di personale di supporto messi a disposizione dall'Arta, secondo apposito Regolamento, in orari distinti da quello di servizio.

L'attività libero-professionale "extra moenia", nei casi consentiti, deve essere effettuata in locali esterni alle strutture dell'Agenzia e senza utilizzare personale, e strumentazioni tecniche e logistiche d'ufficio, senza alcun onere a carico dell'Agenzia e dopo avere effettuata la prevista opzione.

L'attività libero-professionale non può comportare un impegno superiore al 30% dell'orario di servizio effettivamente prestato nonché compensi complessivi superiori ad 1/3 della retribuzione lorda annua per i dirigenti e superiori ad 1/2 della retribuzione annua lorda per i dipendenti.

Sulla base dei principi sopra enunciati l'Agenzia provvederà all'adozione di apposito Regolamento che sarà trasmesso al competente servizio della Giunta.

ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il Direttore Generale individua il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e controllo per il quale richiedere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il personale di cui sopra svolge tutte le funzioni di Ufficiale di polizia giudiziaria riconosciute dalla legge.

Il personale di cui al comma 1 viene munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Direttore Generale dell'A.R.T.A.

ARTICOLO 38- BORSE DI STUDIO

Il Direttore Generale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati nell'ambito dell'organizzazione dell'A.R.T.A., può assegnare borse di studio sulla base di apposito provvedimento che disciplini i requisiti di ammissione, le modalità di selezione degli aspiranti, la durata massima e quant'altro necessario.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

ARTICOLO 39 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'esercizio finanziario dell'A.R.T.A. coincide con l'anno solare.
2. L'A.R.T.A. è tenuta al pareggio di bilancio
3. Per la gestione economica e finanziaria dell'A.R.T.A. si applicano i principi di contabilità finanziaria come stabilito dalla L.R. n. 46/2006, nell'art. 1 commi 18 – 19 – 20 - 21 che ha modificato la legge istitutiva dell'Agenzia n. 64/98 negli articoli 12, 13 e 19 ed ha aggiunto l'articolo 11 bis.
4. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti anche mediante l'utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.
5. Le modalità di tenuta della gestione finanziaria sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia e dall' apposito Regolamento di contabilità che deve essere conforme, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella L.R. 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
6. Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, l'A.R.T.A. adotta idonei strumenti anche di contabilità analitica per centro di costo per le cui modalità di tenuta si rinvia al Regolamento di contabilità.
7. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni l'Agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall'anno finanziario 2007.

.....
ARTICOLO 40 - PATRIMONIO DELL'A.R.T.A.

1. Il patrimonio dell'A.R.T.A. è costituito dalle dotazioni e trasferimenti di cui all'articolo 26 della legge istitutiva ed effettivamente assegnate e trasferite ai sensi della stessa legge Regionale n. 64/1998.

ARTICOLO 41 - REINVESTIMENTI PATRIMONIALI

Il Direttore Generale chiede alla Giunta Regionale l'autorizzazione alla alienazione dei beni immobili ed al loro reinvestimento per il rinnovo della dotazione patrimoniale dell'A.R.T.A. secondo apposito programma di investimenti.

La Giunta Regionale con l'autorizzazione all'alienazione dei beni immobili definirà le modalità operative e la destinazione delle risorse secondo il piano d'investimento presentato dalla Direzione dell'Ente.

.....

ARTICOLO 42 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio Tesoreria dell'Agenzia è affidato, con apposito contratto, ad un istituto di credito con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
 2. Il Direttore Generale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, con proprio atto, definisce le modalità e le procedure di riscossione e di pagamento ed individua nell'A.R.T.A. i soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
 3. Il Direttore Generale può autorizzare presso l'Istituto che gestisce il Servizio di Tesoreria, l'apertura di conti economici per far fronte a piccole spese urgenti ed indilazionabili della Sede Centrale e dei Dipartimenti. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità, la forma ed i rendiconti per il corretto utilizzo dei fondi economici.
-

ARTICOLO 43 – BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE

1. L'A.R.T.A., tenuto conto dei programmi annuale e pluriennale delle attività, delle indicazioni del Comitato Regionale di Indirizzo e degli obiettivi generali di prevenzione e controllo ambientale definiti dalla Giunta Regionale, redige il documento previsionale sulla base del quale concerta con le strutture regionali di riferimento le risorse assegnabili ai sensi dell'art. 29 della legge istitutiva. A seguito della concertazione con la Regione, il Dirigente Responsabile del servizio predispose gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari ed economici che, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico e del Collegio dei Revisori, viene adottato dal Direttore Generale con apposito provvedimento.

A.R.T.A.

2. I Bilanci annuali e pluriennali di previsione sono elaborati con riferimento ai programmi annuale e pluriennale delle attività e ne rappresentano la traduzione in termini finanziari ed economici.
3. Il riferimento temporale del Bilancio Pluriennale dell'Arta coincide con il Bilancio pluriennale della Regione. Per il primo anno il Bilancio Pluriennale di previsione coincide con il Bilancio di previsione annuale.
4. I Bilanci di previsione sono adottati entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il documento si riferisce ed il Bilancio economico è articolato con riferimento ai centri di responsabilità di cui al successivo articolo.
5. Il Bilancio di previsione finanziario si compone delle entrate e delle uscite finanziarie ed è redatto in pareggio.
6. Il Bilancio economico si compone del budget di parte conto corrente e del budget degli investimenti ed è redatto in pareggio.

ARTICOLO 44 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO E ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

1. I Bilanci di previsione adottati dall'A.R.T.A. sono trasmessi alla Regione per la relativa approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali. Il Direttore Generale successivamente all'approvazione del bilancio da parte della Regione, assegna, con apposita delibera, le risorse in essi previste ai Direttori delle Aree della Sede Centrale e dei Dipartimenti. Le Aree ed i Dipartimenti costituiscono le articolazioni dell'A.R.T.A. per centri di costo.
2. Il Budget per centro di costo è dato dal complesso dei Ricavi e dei Costi ad esso riferibili.

ARTICOLO 45 - SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

L'A.R.T.A. , oltre al Libro degli atti del Direttore Generale e al Libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti, deve tenere le scritture contabili obbligatorie previste nelle disposizioni di legge e nel Regolamento di contabilità.

.....

ARTICOLO 46 – LA GESTIONE PER BUDGET

1. L'A.R.T.A. adotta, come previsto nell'art. 13 della legge istitutiva, integrato con il comma 20 dell'art. 1 della L.R. n. 46/2006, il budget come metodo unitario, integrato e coordinato di piani e programmi gestionali.
2. Il budget generale è la traduzione in valori economici del Programma annuale di attività di cui all'art. 12 del presente Regolamento, tenuto conto delle risorse disponibili.
3. Il Direttore Generale approva il budget generale.
4. I budget dei centri di responsabilità, corrispondenti ai Dipartimenti ed alle Aree funzionali dell'Arta, sono formulati sulla base di linee guida elaborate dalla Direzione Generale. I budget dei centri di responsabilità contengono previsioni di costi, di ricavi e di attività, espresse attraverso indicatori utili al monitoraggio in corso d'anno e finalizzati a consentire valutazioni di efficacia, qualità, efficienza ed economicità.
5. Il Direttore Generale, che è il responsabile del budget generale dell'Arta, fissa obiettivi e risorse con i titolari di budget di cui al comma precedente, i quali rispondono dei risultati raggiunti.

Il budget generale e quelli dei centri di responsabilità sono sottoposti, di norma, a verifiche semestrali dello stato di avanzamento dell'attività e dei relativi costi e ricavi, allo scopo di rilevare gli scostamenti e definire gli eventuali interventi correttivi nel rispetto dell'equilibrio complessivo della gestione.

.....

ARTICOLO 47 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Entro il 31 Marzo l'A.R.T.A. approva il Conto Consuntivo o Rendiconto dell'anno precedente e lo trasmette alla Regione Abruzzo per la relativa approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
2. Il Conto Consuntivo deve essere redatto secondo i principi previsti dalla contabilità finanziaria. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato patrimoniale ed il Conto economico redatti anche mediante utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.
3. Le modalità di tenuta del bilancio saranno disciplinate da apposito regolamento.
4. A corredo del Conto Consuntivo è predisposta una relazione sull'attività che evidenzia gli scostamenti con il preventivo ed una sintesi dell'avanzo/disavanzo di amministrazione. Nel caso di disavanzo deve essere formulata una proposta di riequilibrio.

.....

ARTICOLO 48 - RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE E AVANZO DI AMINISTRAZIONE

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. L'avanzo di amministrazione viene distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
3. L'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 3/2002, può essere destinato unicamente per far fronte alle spese di carattere non ricorrente.

.....

ARTICOLO 49 - PUBBLICITÀ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 47, co. 1, della L.R. n. 3/2002, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
-

ARTICOLO 50 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Le attività contrattuali inerenti l'acquisto di beni e servizi sono disciplinate dalle direttive comunitarie, dalle normative statali e regionali vigenti e dal Regolamento di Contabilità dell'Agenzia.

.....

ARTICOLO 51 - ACQUISTI IN ECONOMIA

1. Possono essere effettuati lavori, provviste e forniture in economia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.
-

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ARTICOLO 52 - COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Direttore Generale istituisce apposita commissione con il compito di elaborare e proporre disposizioni correttive ed integrative del presente regolamento, al fine di garantire il costante adeguamento alle norme di legge, ai contratti collettivi di lavoro ed alle altre disposizioni comunque suscettibili di applicazione alle materie oggetto di regolamentazione nell'A.R.T.A.
 2. La composizione della commissione, gli ambiti, i limiti e le modalità operative saranno definiti con lo stesso provvedimento costitutivo.
 3. Per le modifiche e le integrazioni del presente regolamento saranno in ogni caso osservate le procedure previste dalla legge istitutiva in materia di pareri e di controllo.
 4. Decorso un anno dall'entrata a regime del nuovo modello organizzativo, secondo, i tempi previsti dall'articolo 53, si procede ad una sua verifica, al fine di monitorarne gli effetti e di apportare eventuali modifiche che non comportino aumenti di spesa. La verifica ha carattere iterativo annuale.
-

ARTICOLO 53 - NORMA TRANSITORIA

1. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale provvede al conferimento degli incarichi di Direttore di Area e di Settore di cui all'art. 23 del presente Regolamento e dei Direttori di Dipartimento di cui all'art. 22.
2. Entro i successivi 60 (sessanta) giorni il Direttore Generale provvede al conferimento degli incarichi dei Dirigenti di Sezione secondo le modalità indicate all'art. 24 del presente Regolamento;
3. Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni il Direttore Generale conferisce le responsabilità di Unità Organizzative con le modalità ed i criteri previsti dall'apposito regolamento;
4. Nelle more di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 del presente articolo, i dirigenti, gli incaricati di posizione organizzativa ed il restante personale continuano ad esercitare le funzioni e le competenze in essere al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia.

ARTICOLO 54 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Regionale.

TABELLA A

DIREZIONE GENERALE

La Direzione generale è articolata nelle seguenti strutture in posizione di staff:

Unità Organizzativa Segreteria della Direzione
Unità Organizzativa Prevenzione e Protezione
Servizio del Medico Competente

1. Le attività di supporto di segreteria del Direttore Generale, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo vengono svolte da un'apposita Unità organizzativa, facente capo alla Direzione Generale, che svolge le funzioni di supporto ai Direttori stessi e cura i rapporti con la stampa, la comunicazione e l'immagine dell'Agenzia.
2. L'unità organizzativa Prevenzione, Protezione svolge i compiti e le funzioni di cui al D.lgs. 626/94 e successive integrazioni e, di raccordo con la sezione preposta agli approvvigionamenti beni e servizi e con l'Area Innovazione Tecnologica, cura l'attivazione ed il mantenimento dei flussi informativi sulle materie inerenti la progettazione/modifica di strutture ed impianti, gli acquisti, la manutenzione e l'approvvigionamento di servizi.
3. Il Servizio del Medico Competente svolge i compiti e le funzioni di cui al D.lgs. 626/94 e successive integrazioni, collabora con l'unità organizzativa di Prevenzione, Protezione nella attività di valutazione dei rischi ed assicura l'obbligo di sorveglianza sanitaria del personale dipendente. Il Servizio attualmente è svolto da un dirigente in servizio presso il Dipartimento Provinciale di L'Aquila ma in futuro potrà essere affidato ad una struttura esterna.

TABELLA B

AREA PROMOZIONE, PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ATTIVITÀ E SERVIZI

1. L'Area assume un ruolo di sintesi gestionale ed organizzativa tra vertice dell'Agenzia e strutture territoriali, promuovendone la collaborazione e l'integrazione. Essa svolge le attività di cui all'art. 16 c. 2 della Legge istitutiva, supporta la Direzione nello svolgimento delle funzioni di competenza, coadiuva le strutture dell'Agenzia, centrali e non, sulle varie tematiche tecniche e garantisce la qualificazione dei servizi e delle prestazioni dell'ARTA.
2. L'Area è articolata in una Sezione, struttura semplice, e quattro Unità Organizzative.
3. La direzione dell'Area e la responsabilità delle Sezioni è conferita a Dirigenti del ruolo medico, sanitario, professionale o tecnico.
4. Il Direttore Generale, tenuto conto delle attività dell'Area, individua, con proprio atto, la specifica professionalità del Direttore dell'Area.
5. L'articolazione dell'Area è la seguente:

DIRETTORE DI AREA	
SEZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVE
Attività tecniche e Progetti Pianificazione, monitoraggio e verifica attività e servizi	<ul style="list-style-type: none">- Atmosfera, idrosfera, agenti fisici e processi produttivi- Geosfera, rischi naturali antropici, rifiuti e flussi di materiali- Programmazione e produzione attività e servizi- Verifica della qualità dei servizi

Dirigenti di Area n. 1
Dirigenti di Sezione n. 1
Totale dirigenti n. 2

6. La Sezione è preposta a:

- a) coordinamento delle attività dei Dipartimenti al fine di uniformarne risposte e prestazioni su tutte le attività (di supporto alle istituzioni, di controllo – anche integrato –, di monitoraggio) per tutte le matrici ambientali e le tematiche ambientali (atmosfera, idrosfera, agenti fisici, processi produttivi, geosfera, rischi naturali ed antropici, rifiuti e flussi di materiali, agenti fisici), promuovendo comportamenti tecnici e metodiche analitiche uniformi attraverso la predisposizione di direttive, protocolli e programmi operativi per le attività istruttorie, analitiche, di vigilanza ed ispezione;
- b) fornire, anche attraverso il Gruppo di Lavoro “Cartografia e rilievi planoaltimetrici”, supporto tecnico specialistico e gestionale alla Direzione Strategica sui progetti di valenza sovradipartimentale, regionale o interagenziale e per l’organizzazione del sistema territoriale di risposta alle emergenze ambientali.
- c) valutazione della fattibilità tecnica per i progetti a valenza sovradipartimentale, regionale o interagenziale.
- d) elaborazione dei programmi annuale e pluriennale delle attività, predisposizione della relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, in collaborazione con le altre articolazioni organizzative interessate;
- e) monitoraggio delle attività svolte nell’ambito di progetti e convenzioni, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in termini di risultati tecnici e budget;
- f) garantire assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni e a privati;
- g) rapporti con le strutture tecniche favorendo l’esecuzione delle attività per programmi e progetti;
- h) monitoraggio e verifica periodica delle attività dell’ARTA per razionalizzare e migliorare il livello di qualità di prestazioni e servizi attraverso controlli basati su indicatori di prestazione, di risposta e di efficacia ed attraverso l’eventuale ricorso ad osservazioni dirette o a campione ed all’ascolto e l’interlocuzione con cittadini e soggetti produttivi.

TABELLA C

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E S.I.R.A.

1. L'Area Formazione, Informazione e S.I.R.A. svolge le funzioni e le attività di cui all'art. 16 c. 4 della legge istitutiva.
2. L'Area è articolata in tre Unità Organizzative.
3. La direzione dell'Area è conferita a dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico o amministrativo.
4. Il Direttore Generale, tenuto conto delle attività dell'Area, individua, con proprio atto, la specifica professionalità del direttore dell'Area.
5. L'articolazione dell'Area è la seguente:

DIRETTORE DI AREA	- U.O Formazione
	UNITÀ ORGANIZZATIVE
Informazione e S.I.R.A.	- Educazione Ambientale, Certificazioni ambientali, informazione e comunicazione in ambito ambientale (documentazione legislativa tecnico-amministrativa)
	- Gestione e coordinamento del sistema informatico agenziale e del sistema del sistema informativo regionale ambientale

Dirigenti di Area n. 1

7. La Sezione è preposta alla:

- a) Progettazione e realizzazione delle iniziative di aggiornamento, elaborazione diffusione di materiale didattico, predisposizione di offerte formative ad altri enti, istituzioni ed organismi;
- b) Promozione dell'immagine e dell'identità dell'Arta, a supporto della Direzione Strategica, attraverso l'informazione tecnica sui programmi ed i risultati conseguiti ;
- c) predisposizione di strumenti, metodi e assistenza tecnica per l'educazione ambientale e la partecipazione sociale ai processi di valutazione e gestione del rischio, del controllo e della protezione ambientale;
- d) documentazione legislativa e tecnico-scientifica in materia di protezione ambientale e promozione della prevenzione collettiva, anche attraverso la gestione del sistema bibliotecario, di apposite banche dati;
- e) gestione delle procedure relative alle certificazioni ambientali;
- f) gestione e coordinamento del sistema informatico agenziale;
- g) gestione del sistema informativo regionale ambientale.

TABELLA D

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SVILUPPO, RICERCA E STUDI AMBIENTALI

1. L'Area Innovazione, Sviluppo, Ricerca e Studi Ambientali svolge le funzioni e le attività di cui all'art. 16 c. 3 della legge istitutiva, oltre quelle direttamente connesse.
2. L'Area è articolata in una Sezione, struttura semplice e quattro Unità Organizzative.
3. La Direzione dell'Area e la responsabilità della Sezione sono affidati a dirigenti del ruolo medico e sanitario, professionale o tecnico. Il Direttore Generale, tenuto conto delle attività dell'Area, individua, con proprio atto, la specifica professionalità del direttore dell'Area.
4. L'articolazione dell'Area è la seguente:

DIRETTORE DI AREA	UNITA ORGANIZZATIVE - Studi ambientali - Ricerca e studi dell'ecosistema marino, naturale ed Agricolo
SEZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVE
Innovazione tecnologica – Rischio tecnologico	- Innovazione tecnologica e prevenzione integrata dell'inquinamento - Sistema gestione qualità

Dirigenti di Area n. 1
Dirigenti di Sezione n. 1

Totale dirigenti n. 2

La Sezione è preposta:

- a) alla diffusione dell'informazione sulle innovazioni tecnologiche finalizzate all'utilizzo di processi produttivi a basso impatto ambientale, allo studio ed applicazione di modelli di organizzazione infrastrutturale e del territorio finalizzati allo sviluppo sostenibile;
- b) all'effettuazione di studi, ricerche in materia di rischio tecnologico, in connessione e coordinamento con le Autorità competenti in materia di incidenti rilevanti;
- c) alla collaborazione con le competenti strutture al fine della redazione dei piani di investimento per l'ammodernamento della dotazione strumentale e tecnologica dell'Arta;
- d) collaborazione con l'autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- e) Cura il Sistema di gestione della Qualità dell'Agenzia conformemente alle norme relative ai sistemi certificabili, accreditabili e riconosciuti da enti all'uopo predisposti.
I compiti di supporto alla Regione, come da art. 5 -co.1 della L. n. 64/1998, per l'accreditamento dei laboratori pubblici e privati di cui Dlgs 156/1997, non sono stati previsti in quanto il suddetto decreto legislativo è stato abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

Inoltre l'Area è preposta

- a) alla promozione delle iniziative di ricerca ambientale anche ai fini della predisposizione di programmi di risanamento;
- b) allo sviluppo ed alla realizzazione della ricerca in materia ambientale, anche in collaborazione con la comunità scientifica regionale e nazionale;
- c) alla predisposizione di banche-dati connesse alla cartografia regionale ed alla diffusione dei risultati, in sinergia e collaborazione con il SIRA;
- d) allo studio degli ecosistemi agrari, con particolare riferimento alle norme di precauzione per quanto riguarda la coltivazione degli OGM in campo aperto e in particolare alle tecnologie di agricoltura biologica ed allo studio dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente.

L'Unità Organizzativa "Ricerca e studi dell'ecosistema marino, naturale ed agricolo" può essere dislocata sul territorio, secondo le disposizioni della Direzione Generale, come previsto dall'art. 15 – co. 2 del presente Regolamento

TABELLA E

AREA AMMINISTRATIVA

1. L'Area Amministrativa è deputata alle attività connesse alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, dell'acquisto della strumentazione tecnico – scientifica e di ogni altra attività amministrativa di carattere unitario e predispose le relative proposte di deliberazione.
2. L'area è articolata in n. 2 Sezioni e n. 6 Unità organizzative. La Direzione dell'Area e delle Sezioni è attribuita ai dirigenti del ruolo amministrativo.
3. L'articolazione dell'Area è la seguente:

DIRETTORE DI AREA		U.O. Affari Generali, legali e relazioni con il pubblico
		U.O. Ordinamento giuridico personale U.O. Trattamento economico personale
Sezione 1	Provveditorato, Lavori pubblici e Patrimonio	U.O. Provveditorato: Acquisti di beni e servizi – Economato – U.O. Lavori pubblici - Manutenzione ordinaria e straordinaria beni mobili e immobili - Adempimenti tecnici - Patrimonio
Sezione	Attività economico-finanziarie	U.O. Contabilità generale, analitica e controllo di gestione

Dirigenti di Area n. 1
Dirigenti di Sezione n. 2
Totale dirigenti n. 3

4. L'Unità Organizzativa " Affari generali e relazioni con il pubblico" predispone la redazione finale dei provvedimenti, delle convenzioni, dei contratti e degli atti in generale curandone l'iter procedimentale. Cura la regolarità degli atti, l'attuazione della L. 241/96 e gli adempimenti connessi alla privacy per quanto di competenza all'Area amministrativa. Provvede alle attività del protocollo, di archiviazione e pubblicazione degli atti sull'Albo Pretorio.
5. Le U.O. della "Gestione del personale" provvedono a svolgere tutte le attività inerenti la dotazione organica, gestione del personale, reclutamento, aspetti normativi ed economici del personale, relazioni sindacali, accordi decentrati.
6. La Sezione "Attività economico-finanziarie" provvede alla redazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale e del conto consuntivo, cura la contabilità economica generale e per centri di costo, redige le dichiarazioni fiscali, garantisce le liquidazioni periodiche IVA, ritenute fiscali e previdenziali.
7. La Sezione "Provveditorato, Lavori pubblici e Patrimonio" provvede a coordinare le procedure dei lavori pubblici e delle acquisizioni dei beni e servizi, degli acquisti in economia, predispone gli atti delle gare d'appalto, tiene l'inventario dei beni mobili e delle attrezzature scientifiche, cura il patrimonio dei beni mobili e immobili e cura il coordinamento degli adempimenti inerenti la progettazione, direzione e collaudo lavori.

TABELLA F

STRUTTURE SPECIALIZZATE

S.I.R.A.

1. Il S.I.R.A., che fa capo all'Area Formazione, Informazione e SIRA, costituisce il riferimento regionale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (S.I.N.A.) ed è pertanto definito e implementato secondo un'architettura integrata tra una pluralità di funzioni rispondente ai bisogni informativi di diversi enti.
2. Il S.I.R.A. persegue l'obiettivo di realizzare modalità efficaci di acquisizione dei dati ambientali e della loro restituzione mediante una costante informazione organizzata, anche su basi geografiche, finalizzata all'interpretazione ed all'utilizzo del patrimonio informativo disponibile e necessario al corretto e consapevole svolgimento delle funzioni di controllo e protezione ambientale.
3. Il S.I.R.A. svolge, su delega della Regione, le funzioni di PFR (Punto Focale Regionale).
4. Il S.I.R.A persegue:
 - a) la definizione e la realizzazione di basi di dati e la definizione dei formati di scambio, per favorire l'interscambiabilità dell'informazione tra i vari livelli istituzionali;
 - b) la condivisione di banche dati ambientali realizzate sia dall'Arta che da terzi;
 - c) la realizzazione delle reti locali e geografiche;
 - d) la realizzazione del polo regionale del S.I.N.A., nei confronti del quale attiva le banche dati ambientali ed effettua la trasmissione dei dati derivanti dai monitoraggi;
 - e) la raccolta, a cura del polo regionale con cadenza regolare, e l'elaborazione e la distribuzione dei dati provenienti dalle sedi decentrate.

MODELLO DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PESCARA**TABELLA G****DIRETTORE DIPARTIMENTO**

-
- SEZIONE TERRITORIALE
 - Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.) - Tutela dell'ambiente marino e costiero
 - **U.O.** Attività amministrativa

SETTORE BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE		SETTORE CHIMICO AMBIENTALE		SETTORE FISICO AMBIENTALE (con funzioni di coordinamento regionale per la radioattività ambientale)
SEZIONE	U.O.	SEZIONI	U.O.	U.O.
Acque e Aria	- Acque - Aria	Rifiuti e Suolo	- Rifiuti - Suolo	- Agenti Fisici
		Acque e Aria	- Acque - Aria	

Dirigenti di Settore n. 3
 Dirigenti di Sezione n. 5
 Totale dirigenti n. 8

8. Il Dipartimento Provinciale di Pescara è una macrostruttura complessa preposta, nell'ambito provinciale di competenza, a tutte le attività di studio, vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della Legge istitutiva regionale n. 64/98.
9. E' articolato in tre Settori, cinque Sezioni, dieci Unità Organizzative ed un Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.). Nel Dipartimento di Pescara è prevista l'istituzione di un Centro di Riferimento Regionale preposto a eseguire campagne oceanografiche e a sviluppare le attività di monitoraggi chimico fisici delle acque marine, studi sulle evoluzione geomorfologia dei fondali marini e portuali e sulla dinamica costiera e studi di fattibilità e di impatto ambientale di opere marittime – geologia marina. Il Centro ha in carico e gestisce la struttura specializzata Motonave Ermione.
10. I Settori di Biologia e Tossicologia Ambientale, il Settore Chimico Ambientale e il Settore Fisico Ambientale sono strutture complesse. Le Sezioni sono strutture semplici ed i Centri di Riferimento Regionale sono Sezioni a valenza aziendale.
11. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale e la relativa sezione possono essere affidati a dirigenti di profilo medico o biologo, il Settore Chimico Ambientale e le relative sezioni a dirigenti di profilo chimico e il Settore Fisico Ambientale a dirigenti di profilo fisico.
12. Il Settore Fisico Ambientale è anche Centro di coordinamento regionale per la radioattività ambientale.
13. La Sezione Territoriale può essere affidata a dirigenti di profilo medico, sanitario, tecnico o professionale.
14. Il Direttore del Dipartimento medesimo è nominato tra i Direttori di Settore.
15. I Settori sono suddivisi in sezioni che eseguono, ciascuna per le specifiche specializzazioni assegnate, i rilievi analitici sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti). L'uguale denominazione deriva dalla necessità di assicurare un intervento multidisciplinare (biologico, tossicologico, chimico) sulle medesime matrici. Nei Dipartimenti è individuato tra i dirigenti il responsabile del provvedimento finale.
16. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura biologica e tossicologica.
17. Il Settore Chimico Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura chimica, chimico fisica e farmacologia.
18. Il Settore Fisico Ambientale svolge le funzioni di cui alla legge regionale n. 37/1987 e le altre funzioni attribuite alle successive leggi di settore. Garantisce su tutto il territorio abruzzese i controlli ambientali relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e alla protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti e non. In aggiunta ai controlli sul territorio provinciale di competenza è l'unica struttura dell'Arta che

esegue l'attività di controllo sulla radioattività ambientale per l'intera Regione, ed esegue analisi di campi elettromagnetici generati da emittenti ad alta frequenza. Inoltre è in grado di svolgere la valutazione di inquinamento acustico provocato da infrastrutture di trasporti (ferrovie, autostrade, aeroporti).

19. La Sezione Territoriale esegue misurazioni e rilievi sul campo, sopralluoghi e ispezioni. Ha inoltre il compito di acquisire notizie e documentazioni tecniche riguardanti eventuali criticità del territorio di competenza. Eseguce prelievi coordinandosi con il personale dei settori specialistici del Dipartimento. In relazione al profilo professionale di appartenenza del Responsabile della Sezione, essa svolge sul territorio anche attività specialistica di verifica, studio e controllo.
20. I prelievi dei campioni sono effettuati dai tecnici dei settori. Il Direttore del Dipartimento individua d'intesa con i direttori di settore il rappresentante del sistema gestione qualità dipartimentale e l'addetto/gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza.

MOTONAVE ERMIONE - STRUTTURA SPECIALIZZATA

Al C.R.R. “Tutela dell’ambiente marino e costiero” è assegnata la Motonave – laboratorio Ermione dedicata, attraverso appositi strumenti tecnico-scientifici, allo studio ed al monitoraggio del mare, nell’ambito delle attività espletate da tutti i dipartimenti provinciali e dalla sede centrale dell’Arta.

Attività realizzabili con le attrezzature e strumenti in dotazione e/o installati a bordo della motonave ermione

Con l’uso specifico ed appropriato delle attrezzature e degli strumenti installati a bordo della Motonave Ermione, vengono sviluppati programmi di studio e di ricerche finalizzati alla migliore conoscenza dell’ambiente marino, le cui particolari attività sono le seguenti:

- monitoraggi chimico-fisici, microbiologici e biologici delle acque marine;
- studi sull’evoluzione geomorfologia dei fondali marini e sulla dinamica costiera;
- Studi di fattibilità ed impatto ambientale di opere marittime.
- Esecuzione di profili batimetrici e rilievi geofisici sul fondale marino
- Campionatura di sedimenti marini
- Misurazione e controllo dei parametri fisici e chimici delle acque marine
- Misurazione e controllo delle correnti marine e della mobilità dei sedimenti
- Osservazione di ambienti marini e dei fondali
- Studi Tassonomici di fitoplancton, zooplancton e biota delle sabbie
- Programma di Monitoraggio della qualità delle acque marine costiere regionali
- Controllo delle acque marine ai fini della balneazione

Il personale assegnato stabilmente alla motonave è il seguente: Responsabile della motonave, il conduttore ed il subacqueo.

Le attività tecnico-scientifiche sopra indicate normalmente sono svolte dal personale in servizio nel Settore Biotossicologico del Dipartimento di Pescara ed, in casi particolari, da altro personale individuato dai dirigenti dell’Arta.

Il Direttore Generale, con uno o più atti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di navigazione e del CCNL, provvede a:

- individuare il Responsabile della Motonave Ermione;
- individuare i requisiti necessari per la conduzione della Motonave;
- individuare l’Unità che si occupa delle attività connesse ad assistenza tecnica e manutenzione.

MODELLO DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI**TABELLA H**

DIRETTORE DIPARTIMENTO			
- Centro di coordinamento regionale per gli alimenti			

- SEZIONE TERRITORIALE			
- U.O. Attività amministrativa			
- U.O. Agenti Fisici			
SETTORE BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE		SETTORE CHIMICO AMBIENTALE	
SEZIONI	U.O.	SEZIONI	U.O.
Acque e Aria	- Aria	- Rifiuti e Suolo	- Rifiuti - Suolo
	- Acque	- Acque e Aria	- Acque - Aria

Dirigenti di Settore n. 2
 Dirigenti di Sezione n. 4
 Totale dirigenti n. 6

A.R.T.A.

1. Il Dipartimento di Chieti è una macrostruttura complessa preposta, nell'ambito provinciale di competenza, a tutte le attività di studio, vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della Legge istitutiva regionale n. 64/98. E' anche centro di coordinamento per gli alimenti.
2. E' articolato in due Settori, quattro Sezioni e dieci Unità Organizzative
3. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale e il Settore Chimico Ambientale sono strutture complesse. Le Sezioni sono strutture semplici
4. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale e la relativa sezione possono essere affidati a dirigenti di profilo medico o biologo mentre il Settore Chimico Ambientale e le relative sezioni a dirigenti di profilo chimico.
5. La Sezione Territoriale può essere affidata a dirigenti di profilo medico, sanitario, tecnico o professionale.
6. Il Direttore del Dipartimento medesimo è nominato tra i Direttori di Settore.
7. I Settori sono suddivisi in sezioni che eseguono, ciascuna per le specifiche specializzazioni assegnate, i rilievi analitici sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti). L'uguale denominazione deriva dalla necessità di assicurare un intervento multidisciplinare (biologico, tossicologico, chimico) sulle medesime matrici. Nei Dipartimenti è individuato tra i dirigenti il responsabile del provvedimento finale.
8. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura biologica e tossicologica.
9. Il Settore Chimico Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura chimica, chimico fisica e farmacologica.
10. La Sezione Territoriale esegue misurazioni e rilievi sul campo, sopralluoghi e ispezioni. Ha inoltre il compito di acquisire notizie e documentazioni tecniche riguardanti eventuali criticità del territorio di competenza. Esegue prelievi coordinandosi con il personale dei settori specialistici del Dipartimento. In relazione al profilo professionale di appartenenza del Responsabile della Sezione, essa svolge sul territorio anche attività specialistica di verifica, studio e controllo.
11. I prelievi dei campioni sono effettuati dai tecnici dei settori. Il Direttore del Dipartimento individua, d'intesa con i direttori di settore, il rappresentante del sistema gestione qualità dipartimentale e l'addetto/gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza.

MODELLO DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI L'AQUILA**TABELLA I**

DIRETTORE DIPARTIMENTO			
----- - SEZIONE TERRITORIALE - Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.) - Legionella /Epidemiologia ambientale - U.O. Attività amministrativa - U.O. Agenti Fisici			
SETTORE BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE		SETTORE CHIMICO AMBIENTALE	
SEZIONI	U.O.	SEZIONI	U.O.
- Acque e Aria	- Acque - Aria	- Rifiuti e Suolo	- Rifiuti - Suolo
		- Acque e Aria	- Acque - Aria

Dirigenti di Settore n. 2
 Dirigenti di Sezione n. 5
 Totale dirigenti n. 7

A.R.T.A.

1. Il Dipartimento di L'Aquila è una macrostruttura complessa preposta, nell'ambito provinciale di competenza, a tutte le attività di studio, vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della Legge istitutiva regionale n. 64/98.
2. E' articolato in due Settori, cinque Sezioni, dieci Unità Organizzative ed un Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.).
3. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale e il Settore Chimico Ambientale sono strutture complesse. Le Sezioni sono strutture semplici ed i Centri di Riferimento Regionale sono Sezioni a valenza aziendale.
4. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale e le relative sezioni possono essere affidati a dirigenti di profilo medico o biologo mentre il Settore Chimico Ambientale e le relative sezioni a dirigenti di profilo chimico.
5. La Sezione Territoriale può essere affidata a dirigenti di profilo medico, sanitario, tecnico o professionale.
6. Il Direttore del Dipartimento medesimo è nominato tra i Direttori di Settore.
7. I Settori sono suddivisi in sezioni che eseguono, ciascuna per le specifiche specializzazioni assegnate, i rilievi analitici sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti). L'uguale denominazione deriva dalla necessità di assicurare un intervento multidisciplinare (biologico, tossicologico, chimico) sulle medesime matrici. Nei Dipartimenti è individuato tra i dirigenti il responsabile del provvedimento finale.
8. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura biologica e tossicologica.
9. Il Settore Chimico Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura chimica, chimico fisica e farmacologica.
10. La Sezione Territoriale esegue misurazioni e rilievi sul campo, sopralluoghi e ispezioni. Ha inoltre il compito di acquisire notizie e documentazioni tecniche riguardanti eventuali criticità del territorio di competenza. Esegue prelievi coordinandosi con il personale dei settori specialistici del Dipartimento. In relazione al profilo professionale di appartenenza del Responsabile della Sezione, essa svolge sul territorio anche attività specialistica di verifica, studio e controllo.
11. I prelievi dei campioni sono effettuati dai tecnici dei settori. Il Direttore del Dipartimento individua, d'intesa con i direttori di settore, il rappresentante del sistema gestione qualità dipartimentale e l'addetto/gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza.

MODELLO DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TERAMO

TABELLA L

DIRETTORE DIPARTIMENTO			
- SEZIONE TERRITORIALE - Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.) - Amianto - U.O. Attività amministrativa - U.O. Agenti Fisici			
SETTORE BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE		SETTORE CHIMICO AMBIENTALE	
SEZIONI	U.O.	SEZIONI	U.O.
- Rifiuti e suolo	- Rifiuti - Suolo	- Rifiuti e Suolo	- Rifiuti - Suolo
- Acque e Aria	- Acque - Aria	- Acque e Aria	- Acque - Aria

Dirigenti di Settore n. 2
 Dirigenti di Sezione n. 6
 Totale dirigenti n. 8

A.R.T.A.

1. Il Dipartimento di Teramo è una macrostruttura complessa preposta, nell'ambito provinciale di competenza, a tutte le attività di studio, vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della Legge istitutiva regionale n. 64/98.
2. E' articolata in due Settori, cinque Sezioni, dieci Unità Organizzative ed un Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.).
3. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale e il Settore Chimico Ambientale sono strutture complesse. Le Sezioni sono strutture semplici ed i Centri di Riferimento Regionale sono Sezioni a valenza aziendale.
4. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale e le relative sezioni possono essere affidati a dirigenti di profilo medico o biologo mentre il Settore Chimico Ambientale e le relative sezioni a dirigenti di profilo chimico.
5. La Sezione Territoriale può essere affidata a dirigenti di profilo medico, sanitario, tecnico o professionale.
6. Il Direttore del Dipartimento medesimo è nominato tra i Direttori di Settore.
7. I Settori sono suddivisi in sezioni che eseguono, ciascuna per le specifiche specializzazioni assegnate, i rilievi analitici sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti). L'uguale denominazione deriva dalla necessità di assicurare un intervento multidisciplinare (biologico, tossicologico, chimico) sulle medesime matrici. Nei Dipartimenti è individuato tra i dirigenti il responsabile del provvedimento finale.
8. Il Settore di Biologia e Tossicologia Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura biologica e tossicologica.
9. Il Settore Chimico Ambientale ha la responsabilità dei procedimenti assegnati dal Direttore del Dipartimento e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di decisione finale conclusiva su quelle attività preminenti caratteristiche di natura chimica, chimico fisica e farmacologica.
10. La Sezione Territoriale esegue misurazioni e rilievi sul campo, sopralluoghi e ispezioni. Ha inoltre il compito di acquisire notizie e documentazioni tecniche riguardanti eventuali criticità del territorio di competenza. Esegue prelievi coordinandosi con il personale dei settori specialistici del Dipartimento. In relazione al profilo professionale di appartenenza del Responsabile della Sezione, essa svolge sul territorio anche attività specialistica di verifica, studio e controllo.
11. I prelievi dei campioni sono effettuati dai tecnici dei settori. Il Direttore del Dipartimento individua, d'intesa con i direttori di settore, il rappresentante del sistema gestione qualità dipartimentale e l'addetto/gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza.

TABELLA M

MODELLO DEL DIPARTIMENTO SUB-PROVINCIALE S.SALVO

DIRETTORE DIPARTIMENTO

- U.O. Attività amministrativa

SETTORE TERRITORIALE

SETTORE BIO - AMBIENTALE

- Centro di coordinamento regionale per i Bioindicatori della qualità dell'aria

U.O.

U.O.

Acque e suolo

Coordinamento delle attività di biologia -

Aria e rifiuti

Coordinamento delle attività di chimica -

Dirigenti di Settore n. 2
 Dirigenti di Sezione n. 0
 Totale dirigenti n. 2

A.R.T.A.

1. Il Dipartimento di San Salvo è una macrostruttura complessa, preposta, nell'ambito territoriale di competenza, alle attività di studio, vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della legge istitutiva regionale n. 64/98, compatibilmente con le risorse previste in bilancio per il Dipartimento stesso.
2. E' articolato in due Settori, cinque Unità Organizzative ed un Centro di Coordinamento Regionale.
3. Il Settore Territoriale e il Settore Bio Ambientale sono strutture complesse. Il Settore territoriale può essere affidato a dirigenti di profilo medico, sanitario, tecnico o professionale. Il Settore Bio Ambientale può essere affidato a dirigenti di profilo medico e biologo.
4. Il Direttore del Dipartimento è nominato tra i Direttori del due Settori
5. Il Settore Territoriale svolge le attività sul territorio quali: pareri, relazioni, perizie, autorizzazione integrata ambientale, valutazioni di impatto ambientale, siti contaminati ed altre attività territoriali specifiche. misurazioni e rilievi di campo, sopralluoghi, ispezioni.
6. Il Settore Bio Ambientale svolge prevalentemente le attività quali pareri, relazioni, perizie sulla documentazione tecnico-amministrativa delle pratiche inerenti rifiuti, emissioni in atmosfera.
7. Il Settore Bio Ambientale è anche centro di coordinamento regionale per i bioindicatori della qualità dell'Aria.
8. Il Direttore del Dipartimento individua, d'intesa con i direttori di settore, il rappresentante del sistema gestione qualità dipartimentale e l'addetto/gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza.
9. Per le attività di laboratorio chimico, biologico e fisico si coordina con le strutture di laboratorio dei Dipartimenti dell'Agenzia.

CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI

I Centri di riferimento regionale sono i seguenti:

- 1 Dipartimento di Pescara: Tutela dell'ambiente marino e costiero
- 2 Dipartimento di Teramo: Amianto
- 3 Dipartimento di L'Aquila: Legionella /Epidemiologia ambientale

I suddetti Centri di riferimento possono, se del caso e con provvedimento del Direttore Generale, essere variati nella tematica trattata.

I Centri di riferimento sono strutture semplici di livello aziendale.

Tabella allegata – all'ART. 20

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE, RIDETERMINATA IN APPLICAZIONE DELLA L.R. n. 7/2007

PROFILO	Dotazione organica attuale	Personale in servizio	Personale in aspettativa	Totale posti coperti	Posti vacanti
Dirigenti	40	30	0	30	10

CATEGORIA	Dotazione organica attuale	Personale in servizio	Personale in aspettativa	Personale in comando in entrata	Totale posti coperti	Personale in comando in uscita	Posti vacanti
A	19	2	0	0	2	0	17
B	43	15	0	0	15	0	28
BS	4	1	0	0	1	0	3
C	127	19	0	0	19	0	108
D	132	14	1	0	15	0	117
DS	55	43	2	1	46	1	9
TOTALE	380	94	3	1	98	1	282

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. n. 7/2007

PROFILO	Dotazione organica attuale	Personale in servizio	Personale in aspettativa	Totale posti coperti	Posti vacanti
Dirigenti	42	34	1	35	7

CATEGORIA	Dotazione organica attuale	Personale in servizio	Personale in aspettativa	Personale in comando in entrata	Totale posti coperti	Personale in comando in uscita	Posti vacanti
A	21	2	0	0	2	0	19
B	45	15	0	0	15	0	30
BS	4	1	0	0	1	0	3
C	127	23	0	0	23	0	104
D	132	15	1	0	16	0	116
DS	56	52	2	1	55	1	0
TOTALE	385	109	3	1	112	1	272